

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 15 del 14/06/2024

INDICE	pagina
TITOLO I – Principi generali	4
Articolo 1 Finalità	4
Articolo 2 Sede delle adunanze	4
Articolo 3 Competenze	4
TITOLO II – Insediamento	5
Articolo 4 Prima riunione	5
Articolo 5 Lavori della prima riunione	5
TITOLO III – Organizzazione	7
Articolo 6 Presidenza	7
Articolo 7 Gruppi consiliari	7
Articolo 8 Nuovi gruppi misti	7
Articolo 9 Capogruppo	7
Articolo 10 Conferenza dei capigruppo	8
TITOLO IV – Convocazione del consiglio	9
Articolo 11 Ordine del giorno	9
Articolo 12 Convocazione	9
Articolo 13 Urgenza ed integrazioni	10
Articolo 14 Documentazione	10
Articolo 15 Prima convocazione	10
Articolo 16 Seconda convocazione	10
TITOLO V – Lavori del consiglio	11
Articolo 17 Riunioni pubbliche	11
Articolo 18 Riunioni segrete	11
Articolo 19 Partecipazione degli assessori	11
Articolo 20 Comportamento dei consiglieri	11
Articolo 21 Ordine della discussione	12
Articolo 22 Comportamento del pubblico	12
Articolo 23 Riunioni aperte	12
Articolo 24 Funzionari e consulenti	13
Articolo 25 Ordine degli argomenti	13
Articolo 26 Comunicazioni	13
Articolo 27 Sindacato ispettivo	13
Articolo 28 Interrogazioni	14

Articolo 29	Interpellanze	14
Articolo 30	Mozioni	15
Articolo 31	Emendamenti	15
Articolo 32	Discussione	15
Articolo 33	Questione pregiudiziale e questione sospensiva	16
Articolo 34	Fatto personale	16
Articolo 35	Chiusura della riunione	16
TITOLO VI – Votazioni		17
Articolo 36	Principi generali in tema di votazioni	17
Articolo 37	Votazione palese	17
Articolo 38	Votazione per appello	17
Articolo 39	Votazione segreta	17
Articolo 40	Deliberazioni immediatamente eseguibili	18
TITOLO VII – Verbali		19
Articolo 41	Verbali	19
Articolo 42	Deposito ed approvazione	19
TITOLO VIII – I Consiglieri		20
Articolo 43	Diritto d'iniziativa	20
Articolo 44	Diritto di convocazione	20
Articolo 45	Diritto d'informazione	20
Articolo 46	Diritto di accesso agli atti	21
Articolo 47	Dovere di partecipazione	21
Articolo 48	Dovere di astensione	22
TITOLO IX – Commissioni consiliari		23
Articolo 49	Costituzione	23
Articolo 50	Designazioni	23
Articolo 51	Funzionamento	23
TITOLO X – Disposizioni finali		24
Articolo 52	Rinvio dinamico	24
Articolo 53	Entrata in vigore	24

ALLEGATO: Schema di accordo

TITOLO I – Principi generali

Articolo 1 - Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.

Articolo 2 – Sede delle adunanze

1. Di norma, le riunioni del consiglio si svolgono presso la sede municipale.
2. La giunta comunale, su proposta del sindaco, in casi eccezionali e per particolari esigenze, può deliberare che l'adunanza del consiglio si tenga in luogo diverso, nel territorio comunale, sempre che sia garantito il normale accesso del pubblico ed, ai consiglieri, il regolare svolgimento delle proprie funzioni. Il sindaco indicherà il luogo dell'adunanza nell'avviso di convocazione e negli avvisi al pubblico.
3. È, inoltre, possibile svolgere il consiglio comunale in modalità di tele e/o video conferenza; l'adunanza può svolgersi anche in modalità mista, ovvero con la presenza di alcuni membri del consiglio in un medesimo luogo e altri collegati in tele e/o video conferenza. In tali casi, il sindaco deve informare i consiglieri con l'avviso di convocazione ed il pubblico mediante gli avvisi al pubblico. Devono essere adottati gli opportuni accorgimenti tecnici per garantire la partecipazione di tutti i consiglieri. Le riunioni del consiglio possono essere registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Del luogo e della modalità di riunione viene dato atto nel verbale redatto dal segretario, che fa fede fino a querela di falso. L'appello dovrà essere svolto dal segretario in avvio di seduta; egli accerterà l'identità dei componenti (ai quali potrà essere chiesto di esibire un documento di identità), la continuità e qualità della connessione di tutti, nonché la presenza del numero legale e del quorum necessario. I partecipanti alla seduta devono avvisare il segretario se abbandonano la seduta, affinché verifichi la sussistenza del quorum necessario per il prosieguo della seduta. Su ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno, la votazione è per appello nominale.

Articolo 3 - Competenze

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo politico amministrativo con competenza esclusiva e limitata agli atti fondamentali previsti dalla legge¹.

1 Art. 42 co. 2 TUEL: il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salvo l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modifica di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

TITOLO II – Insediamento

Articolo 4 - Prima riunione

1. Il sindaco convoca la prima riunione del consiglio, successiva alle elezioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La prima riunione si svolge entro i successivi dieci giorni dalla convocazione².
3. **Gli avvisi di convocazione sono comunicati al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, prima della data della riunione.**

Articolo 5 – Lavori della prima riunione

1. La prima riunione è presieduta dal sindaco neoeletto.
2. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il consiglio esamina la condizione degli eletti e ne dichiara l'ineleggibilità quando sussistano cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità. La seduta è pubblica e partecipano anche i consiglieri cui sono contestate le cause ostative³.
3. Concluso l'esame della condizione degli eletti, il sindaco presta il giuramento davanti al consiglio, pronunciando la formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana"⁴.
4. Qualora abbia già provveduto alla nomina della giunta, il sindaco comunica i nominativi degli assessori e del vicesindaco e le relative deleghe. Qualora il sindaco modifichi la composizione dell'esecutivo nel corso del mandato, ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

² Art. 40 co. 1 TUEL: La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

³ Art. 41 co. 1 TUEL: nella prima seduta il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

⁴ Art. 50 co. 11I TUEL: il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

5. Il consiglio elegge, con voto segreto, tra i propri componenti, la commissione elettorale comunale, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. n. 223/1967.
6. Successivamente, il consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

TITOLO III – Organizzazione

Articolo 6 – Presidenza

1. Il presidente del consiglio è il sindaco.
2. Il presidente convoca, presiede e dirige i lavori del consiglio, modera la discussione e assicura che la stessa si svolga osservando le norme del presente regolamento.
3. Il presidente introduce le proposte delle quali si discute, concede la facoltà di intervenire nelle discussioni, avvia la votazione, proclama i risultati.
4. In caso di assenza o impedimento del sindaco, questi è sostituito dal vicesindaco, purchè consigliere eletto, o, in subordine, dal consigliere anziano⁵.

Articolo 7 – Gruppi consiliari

1. Di norma, i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari, costituiti ai sensi del comma 1, possono essere formati anche da un solo consigliere.
3. Ogni consigliere può recedere, in ogni tempo, senza motivazione tecnica, dal gruppo consiliare cui appartiene ai sensi del comma 1, per aderire ad altro gruppo.
4. Ciascun gruppo consiliare, tramite il proprio capogruppo, comunica al presidente il nome identificativo del gruppo stesso.

Articolo 8 – Nuovi gruppi misti

1. Più consiglieri hanno facoltà di recedere dal gruppo consiliare cui appartengono ai sensi dell'articolo precedente, per costituire un gruppo del tutto nuovo.

Articolo 9 – Capogruppo

1. I consiglieri comunicano in forma scritta, al presidente e al segretario comunale, il nome del capogruppo **entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio**.
2. In assenza di comunicazioni, è capogruppo il candidato della lista alla carica di sindaco, ovvero colui che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale.
3. Il capogruppo, di norma, è eletto in seno al gruppo stesso a maggioranza relativa.
4. I consiglieri comunicano, in forma scritta, ogni variazione della composizione del gruppo o della persona del capogruppo.

⁵ Art. 40 co. 2 TUEL: è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organo di supporto del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal sindaco. In caso di assenza o impedimento del sindaco, può provvedere il vicesindaco. Le sedute possono svolgersi anche in tele e/o video conferenza.
3. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte dal componente designato dal sindaco. I verbali delle riunioni, firmati dal sindaco e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare, in forma scritta, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

TITOLO IV – Convocazione del consiglio

Articolo 11 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da esaminare in ciascuna riunione costituisce l'ordine del giorno.
2. Il presidente stabilisce, rettifica od integra l'ordine del giorno.

Articolo 12 - Convocazione

1. La convocazione del consiglio è effettuata mediante posta elettronica certificata.
 2. Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, sarà fornito dal comune un indirizzo PEC. In caso di malfunzionamento della posta elettronica certificata, il presidente comunica la convocazione a mezzo di posta elettronica ordinaria.
 3. L'avviso di convocazione, completo dell'ordine del giorno, indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.
 4. I consiglieri sottoscrivono **l'Accordo il cui schema è allegato al presente regolamento.**
 5. Ai consiglieri sono inviati, via posta elettronica, la convocazione e l'ordine del giorno. Le proposte di deliberazione e la relativa documentazione in formato digitale sono pubblicate e visionabili dai consiglieri, tramite le password agli stessi assegnate, nell' “*Area riservata – Consiglio Comunale*” del sito internet comunale.
 6. Quando, per momentanei e occasionali impedimenti tecnici del comune, non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione, completo di ordine del giorno, è consegnato in forma cartacea al domicilio dei consiglieri.
 7. **L'avviso di convocazione è comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione, se si tratta di sedute ordinarie; almeno tre giorni interni, se si tratta di sedute straordinarie.**
 8. L'eventuale ritardata o mancata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
 9. Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria o in seduta straordinaria. Le **sedute ordinarie** si svolgono, entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio;
 - c) per l'assestamento generale di bilancio;
 - d) per l'approvazione del bilancio preventivo e del Documento Unico di Programmazione;
 - e) nelle altre ipotesi previste dalla normativa, anche sopravvenuta.
- Il consiglio comunale è convocato in **adunanza straordinaria in tutti gli altri casi** che non rientrano nelle previsioni di cui sopra.

Articolo 13 - Urgenza ed integrazioni

1. In caso di convocazione per motivi di reale urgenza e per argomenti urgenti da aggiungere ad altri già all'ordine del giorno, l'avviso di convocazione può essere comunicato non meno di ventiquattro ore prima della riunione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 14 - Documentazione

1. Le proposte di deliberazione e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, oltre ad essere pubblicati in formato digitale nell' *"Area riservata – Consiglio Comunale"* del sito internet comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 5, sono depositati presso la segreteria, all'atto della convocazione. I consiglieri ne potranno prendere visione, previo appuntamento con l'ufficio segreteria.
2. Le proposte di deliberazione e i documenti delle riunioni d'urgenza, o riferibili ad argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Articolo 15 - Prima convocazione

1. Il consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco.
2. Il presidente apre i lavori all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
3. Il segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei consiglieri presenti. Quando non sia raggiunto il numero legale, l'appello è ripetuto dopo trenta minuti.
4. Ripetuto l'appello, se il segretario comunale constata l'assenza del numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta.

Articolo 16 - Seconda convocazione

1. Quando la prima riunione sia andata deserta, il presidente convoca in altra data la riunione, anche con le modalità previste per la convocazione d'urgenza.
2. Per la validità della riunione in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.

TITOLO V – Lavori del consiglio

Articolo 17 - Riunioni pubbliche⁶

1. In genere, le riunioni del consiglio sono pubbliche e chiunque può assistere ai lavori. Le sedute del consiglio potranno essere riprese e diffuse attraverso il sito internet comunale, come disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 18 – Riunioni segrete

1. Il consiglio si riunisce in seduta segreta ognqualvolta siano trattati argomenti che comportino valutazioni e giudizi concernenti l'operato di persone fisiche e giuridiche e, al fine della deliberazione, sia necessario il trattamento anche parziale di dati personali e sensibili.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono indicati nell'ordine del giorno.
3. Quando nella discussione in seduta pubblica vengano espressi giudizi e valutazioni concernenti persone, il presidente invita i consiglieri a chiudere il dibattito, senza ulteriori interventi.
4. Il consiglio, su proposta del sindaco o di un consigliere, può deliberare il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente autorizza la ripresa dei lavori quando il pubblico sia uscito dall'aula.

Articolo 19 – Partecipazione degli assessori

1. Gli assessori esterni, non eletti consiglieri, possono sempre partecipare alle sedute del consiglio.
2. Sono privi del diritto al voto, ma hanno la facoltà, per materie ed oggetti di competenza del proprio assessorato, di illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno e di intervenire nelle relative discussioni.

Articolo 20 - Comportamento dei consiglieri

1. Durante le discussioni, i consiglieri possono esprimere il proprio disaccordo, critiche, rilievi, censure, ma senza turbare i lavori o insultare, offendere, oltraggiare, irridere altri convenuti.
2. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori, non attenendosi all'oggetto in discussione, assumendo comportamenti provocatori o lesivi dell'altrui dignità, il presidente lo richiama formalmente.
3. Dopo il secondo richiamo formale, il consigliere perde il diritto di intervenire, ma conserva il diritto di voto, sino al termine della riunione.

⁶ Art. 38 co. 7 del TUEL: Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

4. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla riunione deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al segretario perché sia presa nota a verbale.

Articolo 21 - Ordine della discussione

1. I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il loro gruppo di appartenenza.
2. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata di comune accordo tra i gruppi consiliari. In caso di disaccordo decide il presidente.
3. I consiglieri che intendano partecipare alla discussione ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito, o al termine di un intervento.
4. Solo al presidente è permesso interrompere il consigliere che stia svolgendo il proprio intervento, per invitarlo al rispetto del regolamento, attenersi all'oggetto della discussione, ovvero per richiamarlo formalmente.

Articolo 22 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve seguire i lavori in silenzio, all'interno degli spazi ad esso dedicati.
2. Il pubblico non può intervenire o interrompere i lavori del consiglio. Non può esporre cartelli, striscioni o far uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'assemblea.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per garantire l'ordine dei lavori, avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della polizia locale, facendo allontanare dall'aula coloro che tra il pubblico disturbano la riunione.

Articolo 23 – Riunioni aperte

1. Per argomenti di interesse generale per la collettività locale, è facoltà del sindaco convocare riunioni del consiglio aperte, nelle quali il pubblico e i rappresentanti di associazioni e istituzioni possono partecipare al dibattito.
2. Coloro che intendano intervenire nella discussione hanno l'obbligo di registrarsi preliminarmente presso il segretario comunale, al fine di acquisire diritti e doveri propri dei consiglieri.
3. Al termine dei lavori, il consiglio aperto prende atto della discussione, della quale è redatto un breve verbale, di estrema sintesi, a cura del segretario comunale.
4. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario comunale, è archiviato separatamente rispetto ai consueti verbali delle deliberazioni consiliari.

Articolo 24 - Funzionari e consulenti

1. Il presidente può invitare alla riunione funzionari dell'ente, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni, analisi, studi, esami o collaudi per conto dell'amministrazione per relazionare in merito ad oggetti iscritti all'ordine del giorno.

2. Alle sedute del consiglio possono sempre essere invitati l'organo di revisione contabile, i rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni ed enti costituiti o partecipati dall'ente.

Articolo 25 - Ordine degli argomenti

1. Il consiglio procede all'esame degli argomenti seguendo l'ordine del giorno.
2. L'ordine degli argomenti può essere modificato su proposta del presidente o di un consigliere, qualora nessuno si opponga formalmente.
3. Il consiglio non può discutere, né deliberare, su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 26 – Comunicazioni

1. All'inizio o al termine della seduta, il sindaco ha facoltà di effettuare comunicazioni al consiglio sull'andamento dell'attività dell'amministrazione, ovvero su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità locale.
2. Al termine, di norma non si svolge alcun dibattito.

Articolo 27 – Sindacato ispettivo

1. L'esame delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni si svolge nella prima riunione utile del consiglio, seguendo l'ordine di presentazione, quale risulta dal protocollo, purché dalla data di ricevimento alla data del consiglio siano trascorsi almeno 10 giorni.
2. Alle interrogazioni e interpellanze deve essere data risposta, di norma davanti al consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene in coda all'ordine del giorno.
3. Qualora non siano programmate riunioni del consiglio nei trenta giorni, l'amministrazione risponde in forma scritta e comunica la riposta nella prima riunione utile.
4. Nelle riunioni in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali la revisione dello statuto, l'approvazione del bilancio preventivo, l'approvazione del rendiconto, l'adozione o l'approvazione del piano urbanistico generale e delle sue varianti generali, non è ammessa la trattazione degli atti di sindacato ispettivo.

Articolo 28 – Interrogazioni

1. L'interrogazione è la semplice domanda rivolta, in forma scritta, dal consigliere comunale al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia in possesso dell'amministrazione, se sia esatta, se l'amministrazione intenda comunicare il contenuto di particolari documenti o notizie, se l'amministrazione abbia assunto o stia per assumere provvedimenti in merito a fatti determinati.

2. L'interrogazione è svolta del consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. All'interrogazione risponde, in massimo cinque minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere incaricato in materia.
4. Alla risposta, può replicare il solo consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.
5. Se l'interrogante non è presente alla seduta, perde il diritto alla risposta e l'interrogazione viene dichiarata decaduta. Nel caso di interrogazioni sottoscritte da più firmatari, il diritto di svolgimento e replica compete solo al primo firmatario, salvo diverso accordo tra i sottoscrittori.
6. Quando l'interrogazione abbia carattere di effettiva urgenza può essere presentata anche all'inizio della seduta, dopo l'appello. Il consigliere interrogante consegna l'interrogazione, in forma scritta, al presidente, che ne dispone l'esame all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Il sindaco, o l'assessore incaricato in materia, può dare risposta immediata, se dispone degli elementi necessari. In caso contrario, risponde in forma scritta all'interrogante entro trenta giorni.

Articolo 29 – Interpellanze

1. L'interpellanza è la domanda rivolta, in forma scritta, dal consigliere al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di conoscere le motivazioni politiche di determinati atti, comportamenti, azioni, attività, decisioni poste in essere dall'amministrazione. All'interpellanza fa seguito un breve dibattito.
2. L'interpellanza è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. All'interpellanza risponde, in massimo cinque minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere incaricato in materia.
4. Successivamente, possono intervenire nella discussione tutti gli altri componenti del consiglio, ciascuno per massimo cinque minuti.
5. Terminata la discussione, replica il solo consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.
6. Se l'interpellante non è presente alla seduta, perde il diritto alla risposta e l'interpellanza viene dichiarata decaduta. Nel caso di interpellanze sottoscritte da più firmatari, il diritto di svolgimento e replica compete solo al primo firmatario, salvo diverso accordo tra i sottoscrittori.
7. Le interpellanze non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 30 – Mozioni

1. La mozione è l'atto scritto con il quale il consigliere comunale promuove una deliberazione del consiglio, su un preciso argomento.
2. La mozione contiene, anche in forma di allegato, la proposta di deliberazione.
3. La mozione è svolta del consigliere primo firmatario della stessa.

4. L'esame della mozione si svolge secondo la disciplina delle ordinarie deliberazioni.
5. Le mozioni non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 31 – Emendamenti

1. Gli emendamenti sono istanze di modifica delle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno.
2. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, da ciascun consigliere, almeno tre giorni prima della riunione in caso di seduta ordinaria, e almeno due giorni prima della riunione in caso di seduta straordinaria, allo scopo di consentire, ai responsabili preposti, l'espressione dei pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica.
3. Quando l'emendamento sia proposto, per ragioni di urgenza, solo all'inizio dell'adunanza o durante la trattazione dell'argomento, i pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica sono espressi, con riserva, dal segretario comunale. Ove possibile, sono espressi dai responsabili competenti, se presenti. Quando gli elementi di valutazione non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
4. Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio previsionale sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di contabilità dell'ente.
5. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

Articolo 32 - Discussione

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e degli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno è il sindaco, ovvero l'assessore o il consigliere dallo stesso delegato.
2. Per le proposte ad alto contenuto tecnico, il sindaco può incaricare dell'illustrazione il segretario comunale, ovvero uno o più funzionari dell'ente, o tecnici professionisti appositamente invitati.
3. Relatori delle proposte avanzate dai consiglieri sono i proponenti stessi. Per le proposte avanzate da più consiglieri, relatore è, di norma, il primo firmatario.
4. Terminata l'illustrazione da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
5. Nessun intervento può avere durata superiore ai cinque minuti. Nessun consigliere può intervenire per più di una volta sul medesimo punto all'ordine del giorno.
6. Il presidente, al termine degli interventi svolti dai consiglieri e avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione. Seguono le dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo.
7. Ciascuna dichiarazione di voto non può avere durata superiore ai cinque minuti.
8. I termini temporali di ciascun intervento, previsti dai commi precedenti, sono raddoppiati durante le discussioni relative a statuto, bilancio preventivo, rendiconto d'esercizio, piani urbanistici generali.

Articolo 33 - Questione pregiudiziale e questione sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra seduta.
3. Le questioni pregiudiziali e quelle sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Articolo 34 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato; successivamente, è consentita la replica al consigliere che ha sollevato il "fatto personale". Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.

Articolo 35 - Chiusura della riunione

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

TITOLO VI – Votazioni

Articolo 36 – Principi generali in tema di votazioni

1. Il consiglio approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto.
2. I consiglieri che si astengono si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti, mentre le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata.

4. Se una proposta non viene approvata per parità di voti o perché respinta, non può essere oggetto di ulteriore discussione e di votazione nel corso della stessa seduta.

Articolo 37 – Votazione palese

1. I consiglieri votano, di norma, in forma palese alzando la mano.

Articolo 38 - Votazione per appello

1. Si procede a votazione per appello nominale quando tale modalità sia prevista dalla legge, dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.
2. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono dichiarandosi favorevoli o contrari alla proposta di deliberazione.
3. Per le sedute che si svolgono con modalità telematiche, la votazione è sempre per appello nominale.

Articolo 39 - Votazione segreta

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. In caso di votazione a scrutinio segreto, il presidente nomina tre consiglieri scrutatori, dei quali almeno uno appartenente ai gruppi di opposizione, se presenti alla seduta.
3. I consiglieri che intendano astenersi dalla votazione devono comunicarlo preventivamente.
4. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti e, quindi, comunicano al consiglio il risultato.
5. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, dato dai consiglieri presenti meno quelli astenuti. I consiglieri che lasciano la scheda in bianco sono, comunque, computati come votanti.
6. Nel caso di irregolarità, quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Articolo 40 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio⁷.

⁷ Art. 134 co. 4 TUEL: nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa sempre in forma palese.
3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono perfette, eseguibili ed esecutive, pur in assenza di pubblicazione⁸.

⁸ La 4^a Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 23 febbraio 2009 n. 1070 ha stabilito che l'organo collegiale, approvando l'immediata eseguibilità della deliberazione, rimuove “*ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti di detto atto (ovvero della sua temporanea inefficacia o - meglio - inoperatività in pendenza dell'affissione)*”.

TITOLO VII – Verbali

Articolo 41 - Verbali

1. Il verbale delle deliberazioni è l'atto pubblico con il quale il segretario comunale documenta la volontà espressa dal consiglio.
2. Il verbale costituisce il resoconto di sintesi dell'andamento della seduta consiliare, riporta brevemente i passaggi principali delle discussioni, l'esito delle votazioni, precisando i consiglieri favorevoli, contrari e astenuti.
3. Il verbale della discussione svolta in seduta segreta è redatto, custodito ed archiviato separatamente rispetto alle ordinarie deliberazioni.
4. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal presidente e dal segretario comunale.

Articolo 42 – Deposito ed approvazione

1. I verbali delle deliberazioni, registrati in ordine cronologico, sono depositati nell'archivio comunale.
2. Di norma, ma non obbligatoriamente, i verbali delle deliberazioni sono approvati dal consiglio nella prima seduta successiva alla riunione.
3. L'eventuale approvazione dei verbali relativi a sedute precedenti ha valenza meramente politica, essendo tali atti già perfetti ed esecutivi qualora siano stati pubblicati all'albo online per quindici giorni, ovvero sia stata dichiarata la loro immediata eseguibilità.
4. Il consigliere che ravvisi nel verbale un'errata trascrizione o un'errata interpretazione del proprio pensiero, può chiedere l'iscrizione della rettifica in sede di approvazione dei verbali della seduta precedente. La rettifica è annotata sul verbale di approvazione dei verbali della seduta precedente.

TITOLO VIII – I Consiglieri

Articolo 43 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta al consiglio comunale⁹.
2. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa presentando proposte di deliberazione, oppure di emendamento agli oggetti già all'ordine del giorno.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al sindaco, che la trasmette al segretario comunale per la relativa istruttoria con i responsabili dei servizi che, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dovranno esprimere, se necessari, gli appositi pareri di regolarità tecnica e contabile. Verificata la competenza del consiglio ad opera del segretario comunale, e acquisiti, qualora necessari, i pareri tecnici e contabili e, se del caso, il parere del revisore dei conti, il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile.
4. I consiglieri, inoltre, esercitano il diritto di iniziativa presentando interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Articolo 44 - Diritto di convocazione

1. I consiglieri che rappresentino almeno un quinto, arrotondato per difetto, di quelli assegnati, possono chiedere la convocazione del consiglio¹⁰ per discutere argomenti di stretta competenza del consiglio.
2. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro venti giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione della domanda al protocollo, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai consiglieri.
3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede il prefetto¹¹.

Articolo 45 - Diritto d'informazione

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle aziende, istituzioni, società, enti dipendenti dal comune, tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
2. Il diritto di informazione è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici preposti, previo appuntamento.

⁹ Art. 43 co. 1 TUEL: i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio [...] e di presentare interrogazioni e mozioni.

¹⁰ Art. 39 co. 2 TUEL: il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

¹¹ Art. 39 co. 5 TUEL: in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

3. I consiglieri sono sempre tenuti al segreto circa le notizie e le informazioni che apprendono in ragione del loro mandato, nei casi specificatamente determinati dalla legge¹².

Articolo 46 - Diritto di accesso agli atti

1. I consiglieri, in quanto tali, per espletare il loro mandato, hanno diritto di accedere agli atti ed ai documenti formati o solo detenuti dagli uffici del comune, dalle aziende, dalle istituzioni, dalle società e da ogni altro ente o organismo dipendente dal comune stesso.
2. I consiglieri hanno diritto d'accesso a tutti gli atti dell'amministrazione e non hanno alcun obbligo di motivare la richiesta¹³.
3. Il diritto di accesso è esercitato dai consiglieri inoltrando una domanda scritta, indirizzata al protocollo dell'ente.
4. Gli uffici, di norma, consegnano il materiale richiesto dal consigliere in formato digitale e con modalità telematiche, entro 30 giorni dalla domanda.
5. Gli uffici non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso dei consiglieri¹⁴.
6. I consiglieri sono tenuti al segreto, pertanto, nel caso di accesso, è esclusa la notifica ai controinteressati¹⁵.

Articolo 47 – Dovere di partecipazione

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le riunioni del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione motivata deve essere prodotta, al presidente e al segretario comunale, prima della seduta, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione il consigliere stesso ritenga più opportuno.
3. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a cinque sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
4. Il procedimento di decadenza è avviato su domanda del sindaco, di un consigliere, di un eletto del comune o del prefetto.
5. L'avvio del procedimento è comunicato al consigliere interessato a norma della legge n. 241/1990 e s.m.i.

¹² Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

¹³ Per tutte si veda, la sentenza della 5^a Sezione del Consiglio di Stato n. 938/2000.

¹⁴ Si veda l'articolo 2 comma 2 del DPR 184/2006 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

¹⁵ Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. Il presidente del consiglio provvede a verificare le comunicazioni con le quali il consigliere ha preannunciato e giustificato l'assenza dalle riunioni. In caso di carenza di motivazioni o assenza di comunicazioni, il presidente propone la decadenza.

7. Nei dieci giorni successivi, il consiglio comunale delibera sulla decadenza del consigliere, facendo proprie o rigettando le risultanze dell'istruttoria del presidente.

8. L'assenteismo politico, quale manifestazione delle prerogative di ciascun consigliere, non è causa di decadenza, se il consigliere che lo pratica abbia dato preventiva comunicazione scritta al sindaco ed ai capi dei gruppi consiliari.

Articolo 48 – Dovere di astensione

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o parenti o affini, dello stesso, sino al quarto grado¹⁶.

3. I consiglieri obbligati a, o che liberamente intendano, astenersi e assentarsi ne informano il segretario comunale per la registrazione a verbale.

¹⁶ Art. 78 co. 2 TUEL: gli amministratori [...] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

TITOLO IX – Commissioni consiliari

Articolo 49 – Costituzione

1. Il consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni, composte da membri dell’assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione ed in modo che sia assicurata la rappresentanza di genere.
2. Di norma, compongono le commissioni comunali consultive cinque commissari: tre espressione della maggioranza e due in rappresentanza delle opposizioni consiliari.
3. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato, in aumento o diminuzione, con la deliberazione istitutiva, per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in consiglio, garantendo la maggioranza in commissione ai gruppi di maggioranza consiliare.
4. Delle commissioni consiliari non possono far parte soggetti esterni al consiglio. È ammessa la partecipazione, ai lavori delle commissioni consiliari, di soggetti esterni al consiglio, in qualità di “esperti”, con il compito di esprimere pareri in ordine ai problemi sottoposti all'esame della commissione, ma senza diritto di voto.

Articolo 50 – Designazioni

1. La designazione dei membri delle commissioni consiliari compete ai capi dei gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione, che provvedono, separatamente, ciascuno per la propria quota di designazioni, con comunicazioni scritte indirizzate al presidente del consiglio nei termini dal medesimo comunicati.
2. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibili, di uno o più commissari, avviene con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

Articolo 51 – Funzionamento

1. Il funzionamento delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, sarà disciplinato da un proprio regolamento interno di ogni commissione.
2. Sono commissioni consiliari speciali quelle aventi compiti di controllo e garanzia, ovvero poteri di indagine.

TITOLO X – Disposizioni finali

Articolo 52 - Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla legge nazionale ed, in particolare, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di rango superiore. Nelle more dell’adeguamento del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 53 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è stato approvato a maggioranza assoluta dal consiglio¹⁷ ed entra in vigore con l'esecutività della relativa delibera.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in “amministrazione trasparente”, “disposizioni generali”, “atti generali”, sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del consiglio comunale.

¹⁷ Art. 38 co. 2 TUEL: il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta [...].